



Revisione parziale dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche e nuova ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sul collegamento di dati

Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva

Luglio 2013

Contenuto

1	Situazione iniziale	3
2	Destinatari	3
3	Sintesi dei pareri e delle proposte	4
4	I risultati dell'indagine conoscitiva in dettaglio	4
4.1	Parere della CORSTAT	4
4.2	Pareri dei Cantoni	5
4.3	Altri pareri.....	7
5	Sintesi	10

1 Situazione iniziale

L'ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche (ordinanza sulle rilevazioni statistiche) necessita di una revisione parziale per due motivi. In primo luogo, un *regolamento EU* divenuto vincolante per la Svizzera in virtù dell'accordo bilaterale rende necessaria l'introduzione di alcuni adeguamenti al diritto nazionale che disciplina la statistica federale. In secondo luogo, il legislatore ha commissionato al Consiglio federale di disciplinare tramite ordinanza i dettagli relativi ai *collegamenti di dati statistici*. Dal 17 maggio al 14 giugno 2013 si è svolta un'indagine conoscitiva sul progetto di revisione dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche e sulla nuova ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sul collegamento di dati, durante la quale agli interessati è stata data la possibilità di esprimersi sulle proposte di modifica.

In nome della chiarezza e in seguito al recepimento del regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee nell'allegato A dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico, vengono precisati i principi per lo sviluppo, la realizzazione e la diffusione di statistiche. La cooperazione con l'UE nel settore statistico riveste sempre più importanza e questo concetto va ribadito nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche.

Il collegamento di dati nella produzione statistica ha lo scopo precipuo di evitare sovrapposizioni nella rilevazione dei dati, ridurre l'onere a carico degli intervistati e degli istituti di rilevazione e realizzare sinergie che permettano un risparmio di tempo e denaro. L'art. 4 della legge sulla statistica federale (LStat) stabilisce che, nel limite del possibile, i dati vanno acquisiti senza ricorrere all'esecuzione di rilevazioni dirette ma servendosi dei registri esistenti o dei dati amministrativi disponibili. Le nuove disposizioni dell'ordinanza intendono precisare inoltre la definizione di trattamento e collegamento di dati, nonché le regole sulla trasmissione, la conservazione e l'eliminazione dei dati. Ai fini della massima trasparenza vengono segnalate le statistiche in cui si fa ricorso al collegamento di dati.

La nuova ordinanza del DFI sul collegamento di dati disciplina in dettaglio l'organizzazione e l'iter procedurale dei collegamenti. In particolare, precisa le norme a garanzia della tutela e della sicurezza dei dati, ma prescrive anche i requisiti cui gli uffici statistici cantonali e comunali che desiderano effettuare collegamenti devono rispondere per poterlo fare.

2 Destinatari

L'indagine conoscitiva è stata aperta a tutti i Cantoni, la Conferenza dei governi cantonali (CdC), la Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica (CORSTAT), i partiti rappresentati in Parlamento, le associazioni mantello svizzere di Comuni, città e regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere del settore economico e altre organizzazioni e associazioni, per un totale di 65 destinatari. 43 organizzazioni e istituzioni hanno espresso un parere (si veda la lista in allegato), di cui tre non invitate esplicitamente.

3 Sintesi dei pareri e delle proposte

Pareri	Cantoni	Partiti	Associazioni mantello e altre organizzazioni	Totali
Approvazione delle modifiche all'ordinanza senza obiezioni	GL, AI	PS	FORS, INSAI, UPI, USC, Politecnico federale di Losanna, Dipendenza Svizzera, USS	10
Approvazione generale delle modifiche all'ordinanza con alcune osservazioni, obiezioni e proposte di modifica	FR, SO, AG, BE, TG, LU, SG, SH, NW, OW, ZG, BS, UR, GR, AR, GE, VD, TI, SZ, BL, ZH, JU, VS, NE		Angestellte Schweiz (Impiegati Svizzera), CORSTAT, Unione delle città svizzere, Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL, USAM, privatim	30
Obiezioni sostanziali sulle modifiche all'ordinanza			dirittifondamentali.ch, FMH, CDPE	3
Totale pareri	26	1	16	43

In sintesi si può affermare che il progetto nel complesso ha ricevuto un ampio sostegno. Dieci organizzazioni/istituzioni accettano le proposte senza obiezioni (GL, AI, PS, FORS, INSAI, UPI, USC, Politecnico federale di Losanna, Dipendenza Svizzera, USS). La *grande maggioranza* dei Cantoni e sei organizzazioni considerano i progetti complessivamente positivi, ma formulano qualche considerazione o avanzano qualche proposta di modifica/ampliamento (FR, SO, AG, BE, TG, LU, SG, SH, NW, OW, ZG, BS, UR, GR, AR, GE, VD, TI, SZ, BL, ZH, JU, VS, NE, Angestellte Schweiz, CORSTAT, Unione delle città svizzere, Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL, USAM, privatim). Solo tre organizzazioni/istituzioni sollevano obiezioni consistenti (CDPE, FMH, dirittifondamentali.ch) e l'ultima ha inoltre respinto categoricamente il progetto.

4 I risultati dell'indagine conoscitiva in dettaglio

4.1 Parere della CORSTAT

La CORSTAT apprezza espressamente il modo esplicito in cui si disciplina il collegamento di dati e approva sia la revisione dell'ordinanza che la nuova ordinanza del DFI. Tuttavia invita a verificare la possibilità di inserire due punti nel commento alle modifiche dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche:

- un riferimento al nuovo art. 14 dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche che precisi che gli uffici statistici cantonali e comunali che rispondono ai requisiti per realizzare collegamenti al di fuori dell'UST, devono poter disporre dei dati necessari e dei relativi indicatori;
- nelle spiegazioni degli articoli 13j e 13k dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche potrebbe essere precisato che gli uffici statistici cantonali che rispondono ai requisiti ri-

chiesti possono, soddisfatte certe condizioni, collegare i dati anche per gli uffici statistici di altri Cantoni.

4.2 Pareri dei Cantoni

La grande maggioranza dei Cantoni si associa esplicitamente (FR, SO, SG, UR, BS, NW, GR, OW, BE, LU) o implicitamente (BL, TI, SZ, SH, TG, VD, AR, GE, VS, NE) al parere della CORSTAT. Molti di essi, come già la CORSTAT, hanno sollevato un'osservazione sugli articoli 13j e 13k, sostenendo che la possibilità di effettuare collegamenti vada estesa anche ai piccoli Cantoni, anche se non tutti sono unanimi sulle modalità: se farlo come gli uffici federali o altri soggetti terzi, affidando il collegamento all'UST o realizzandolo loro stessi in un posto di lavoro sicuro all'interno dell'UST, oppure affidandone la realizzazione a un ufficio cantonale o comunale, oppure effettuandoli loro stessi. La grande maggioranza ritiene tuttavia necessario che, oltre all'UST, anche gli uffici cantonali e comunali che soddisfano i requisiti imposti possano effettuare collegamenti per altri Cantoni.

I Cantoni hanno sollevato anche una serie di osservazioni, alcune delle quali non direttamente inerenti alle proposte di modifica.

Estensione dello scopo dell'ordinanza: BL e GE approvano che lo scopo dell'ordinanza sia stato esteso al concetto di trattamento dei dati statistici. GE approva l'integrazione del principio della deontologia nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche, anche se idealmente dovrebbe essere all'interno di una legge (LStat).

Manca di norme per la delega: LU e BL danno atto che l'art. 14a LStat fornisce una descrizione precisa della materia (collegamenti di dati), ma mancano completamente i principi per la delega.

Grado di regionalizzazione: OW vorrebbe che il grado di regionalizzazione delle rilevazioni fosse menzionato nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche. Secondo il Cantone è importante che i dati non siano presenti solo a livello nazionale o di Grande Regione ma anche a livello cantonale o comunale.

Sicurezza e protezione dei dati: ZG richiede un'aggiunta all'art. 3a cpv. 2 dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche: «Sie berücksichtigen zudem die Standards vorbildlicher Verfahren, insbesondere im Bereich der Datensicherheit und des Datenschutzes» («Essi tengono altresì in considerazione gli standard delle migliori prassi, in particolare in materia di sicurezza e protezione dei dati»).

Comunicazione dei dati: LU auspica una precisazione delle limitazioni nella trasmissione dei dati conformemente all'art. 9 dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche.

Insufficiente verificabilità della necessità di collegamenti di dati: AG, LU e BL rendono atto del fatto che l'art. 13n dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche può essere inteso come un'apertura nei confronti delle persone coinvolte, che possono verificare la necessità dei collegamenti. Tuttavia risulta difficile verificare se i singoli collegamenti programmati siano effettivamente indispensabili per l'adempimento dei compiti dell'UST, come menzionato nel commento all'ordinanza, dato che i riferimenti ai collegamenti sono lacunosi.

Disciplina fuorviante della dichiarazione dei collegamenti di dati: AG, LU e BL sottolineano che il testo dell'art. 13n dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche fa intendere che tutti i collegamenti sono riportati nell'allegato all'ordinanza. Le spiegazioni dell'ordinanza tuttavia menzionano la possibilità di realizzare anche collegamenti ad hoc. L'art. 13n dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche, quindi, allude a una falsa certezza del diritto e andrebbe conseguentemente modificato.

Onere della prova dell'art. 13j cpv. 3 lett. a dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche: AG, TI e BL non riescono a comprendere perché debba essere il fornitore di dati a dare la prova della liceità del collegamento (con dati esterni) effettuato dall'UST. Secondo loro, la prova dovrebbe

be essere fornita dall'UST stesso, poiché questo, una volta ottenuti i dati, li elabora ulteriormente e il fornitore di non può (più) in alcun modo incidere sui processi di elaborazione dei dati. Purtroppo le spiegazioni dell'ordinanza non fanno chiarezza sulla questione.

In merito all'art. 13j cpv. 4 lett. f dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche, ZH sottolinea che l'espressione «rispettare gli standard delle migliori prassi della statistica» non sia chiara.

Obbligo di indipendenza (art. 5 lett. a dell'ordinanza sul collegamento di dati): ZH sottolinea che l'indipendenza dell'attività statistica dalle attività di vigilanza, esecuzione o regolamentazione può essere garantita anche tramite una separazione funzionale di questi ambiti a un'unità amministrativa. OW teme che l'art. 5 dell'ordinanza sul collegamento di dati crei problemi seri per i piccoli Cantoni e chiede che sia trovata una soluzione valida per tutti i Cantoni. Anche NW solleva la questione dei piccoli Cantoni. AR sostiene che l'art. 13j cpv. 4 dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche somigli dal punto di vista contenutistico all'art. 5 dell'ordinanza sul collegamento di dati; ne chiede quindi la verifica e una precisazione, in quanto non è chiara la relazione.

Impiego del NAVS13: BL e ZH sostengono che l'inserimento del NAVS13 nell'oggetto di tutte le rilevazioni di dati personali per facilitare il collegamento delle serie di dati occulti il suo vero scopo e senso. Il numero d'assicurato serve all'Amministrazione delle assicurazioni sociali e non deve permettere di risalire alla persona cui è assegnato (art. 50c cpv. 3 LAVS). Il NAVS13 trova già oggi impiego come identificatore personale univoco in molti registri amministrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. L'utilizzo dello stesso numero sia come identificatore personale nei registri amministrativi che come chiave di pseudonimizzazione per la statistica è contraddittorio e comporta, in pratica, la fine del segreto statistico. Per cui è fondamentale scegliere un identificatore che permetta, sì, il collegamento di serie di dati ma escluda l'identificazione delle persone coinvolte. Il NAVS13 può servire come base di partenza, ma deve essere trasformato in una fase successiva in un identificatore di persone non reversibile. Questo è quanto richiede anche LU.

GL, invece, apprezza l'impiego del NAVS13 come identificatore personale in molte rilevazioni.

Partner dell'UST: TI auspica che l'UST possa in un prossimo futuro riflettere sull'opportunità di dichiarare formalmente gli uffici statistici regionali "partner" dell'Ufficio.

Errore formale: ZG fa notare un errore grammaticale nella versione tedesca all'art. 8a cpv. 1 dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche e uno di tipo contenutistico relativo alla diversa designazione della rilevazione n. 99 a pagina 13 nel commento in tedesco.

Rilevazione n. 21: TG fa notare che per la rilevazione della struttura dei salari è necessario precisare che il campione per il calcolo di risultati cantonali può essere ampliato.

Rilevazione n. 22: LU osserva: «Es ist davon auszugehen, dass die besonderen Bestimmungen durch die seit 2010 gültige Verordnungsänderung zum Betriebs- und Unternehmenregister keine Gültigkeit mehr haben» (che probabilmente, con l'entrata in vigore delle modifiche all'ordinanza sul Registro delle imprese e degli stabilimenti nel 2010, le disposizioni speciali hanno perso la loro validità).

Regolamento sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13j cpv. 4 lett. d: VS, VD e GE sostengono che il concetto di regolamento sul trattamento dei dati menzionato nell'articolo non sia abbastanza chiaro e debba essere precisato. Si tratta di disposizioni strettamente legali o di una decisione governativa formale oppure di una direttiva amministrativa interna?

BL ritiene opportuno che gli aspetti tecnici, come per esempio l'utilizzo delle chiavi, siano disciplinati all'interno di un regolamento sul trattamento dei dati e che i requisiti conformi agli art. 5 dell'ordinanza del DFI e art. 13j cpv. 4 lett. a-f dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche siano definiti in un contratto di protezione dei dati.

Formalizzazione degli accordi tra Cantoni: TI richiede che in futuro si disciplini/faciliti la formalizzazione di accordi tra Cantoni per il collegamento di dati per soggetti terzi da parte degli uffici cantonali.

Identificatori: LU osserva: «Die Identifikatoren, die als Basis für Verknüpfungen dienen, werden grundsätzlich beim Erhebungsgegenstand explizit aufgeführt. Im Gegensatz zu den natürlichen Personen fehlt ein entsprechender Eintrag (z.B. BUR-Nummer oder UID) bei den juristischen Personen. Es wäre sinnvoll, diesen Unterschied in den Erläuterungen zur Verordnung auszuführen» (che gli identificatori che servono da base per i collegamenti sono indicati in modo esplicito nell'oggetto della rilevazione. Tuttavia, diversamente dalla persone naturali, per quelle giuridiche manca un chiaro riferimento (es: numero RIS o IDI). Sarebbe dunque opportuno precisare la differenza nelle spiegazioni dell'ordinanza).

Registro di campionamento: art. 13 c dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (non in revisione!) LU ritiene opportuno che, per un maggiore coordinamento, i dati ricavati dal registro di campionamento (in particolare i numeri di telefono) vadano messi a disposizione anche agli uffici statistici cantonali e comunali, oltre che agli uffici federali e agli istituti di ricerca, a patto che questi soddisfino certi presupposti.

Statistica finanziaria: LU fa notare che in una prossima revisione si dovrebbe verificare se la statistica finanziaria dell'Amministrazione federale delle finanze non debba rientrare nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche. Questa statistica, infatti, fornisce informazioni centrali di interesse pubblico che sono confrontabili con le rilevazioni riportate nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche.

Terminologia: VD e GE ritengono opportuno definire in modo più preciso i termini impiegati nell'art. 8a dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche per le tre categorie di dati menzionate (personali identificativi / pseudonimizzati / anonimizzati) e verificare che le due ordinanze si attengano alla stessa terminologia, utilizzando sempre le stesse denominazioni per queste categorie.

LU lamenta la mancata uniformità terminologica tra l'art. 9 cpv. 1 lett. a (designazioni di persone) e l'art. 8a dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (informazioni personali identificative). e suggerisce di prediligere quest'ultima variante. Infatti solo se si escludono anche gli identificatori di dati trasmessi, sarà possibile evitare con certezza che i dati di terzi subiscano un collegamento non desiderato.

NE sostiene che il termine "dati individuali", a seconda degli articoli in cui viene impiegato, sia fuorviante e ritiene opportuno che il termine venga precisato per garantire la coerenza con il progetto dell'ordinanza sul collegamento di dati.

Termini di partecipazione all'indagine conoscitiva: AI lamenta che il termine per l'indagine conoscitiva sia troppo breve e che anche questa volta non si siano rispettate le disposizioni della legge federale sulla procedura di consultazione. Anche LU ritiene che il termine sia troppo breve.

4.3 Altri pareri

In generale

Anche tra gli altri pareri pervenuti prevale un approccio positivo e un sostegno più o meno diffuso alle proposte avanzate. In alcuni casi sono state sollevate diverse osservazioni e avanzate molte critiche, che vengono riportate di seguito.

Angestellte Schweiz (Dipendenti Svizzera) approva la modifica al nuovo regolamento europeo e ritiene precisa e chiara la disciplina inerente al collegamento di dati.

L'*USAM* fa notare che l'obbligo di informare genererà dei costi di messa a norma per molte PMI e ciò comporterà frustrazioni tra le imprese, che già non si riconoscono nei rapporti pubblici stilati dall'UST, giacché raramente le statistiche (analisi) dell'Ufficio trattano le PMI come

categoria statistica. Occorre dunque riconsiderare l'obbligo di informare generalizzato per le PMI oppure pensare di introdurre nelle rilevazioni statistiche una specifica analisi per la categoria "PMI".

L'*UPI* desidererebbe essere considerata tra gli organi di collegamento, qualora si procedesse a una revisione della legge sulla statistica federale.

diritti fondamentali.ch critica il fatto che il disciplinamento delle caratteristiche dei collegamenti di dati statistici sia avvenuto all'improvviso con una procedura rapida e con un termine di partecipazione all'indagine conoscitiva di un solo mese, malgrado il legislatore abbia incaricato il Consiglio federale di disciplinare tali aspetti già il 1° novembre 2006. Inoltre il regolamento europeo comporta la necessità di adeguare il diritto nazionale a livello di leggi e non di ordinanze.

La *CDPE* fa notare che i principi statistici e gli standard si riferirebbero sempre alla rilevazione di dati e non ai collegamenti (art. 3a e 3b dell'ordinanza sul collegamento di dati in combinato disposto con l'art. 13j dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche).

La Conferenza sostiene che nell'allegato vadano inseriti anche i progetti inerenti al "rapporto sulla formazione in Svizzera" e "PISA" facenti parte del monitoraggio della formazione.

Protezione dei dati in generale

L'*USAM* approva le modifiche ma richiede che le autorizzazioni per i collegamenti siano rilasciate in maniera restrittiva e che i dati vengano collegati in maniera anonimizzata. Inoltre l'Unione pretende che l'UST riferisca annualmente in merito alle attività realizzate con i collegamenti di dati. Secondo l'*USAM*, quindi, è opportuno completare l'art. 13i dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche aggiungendo un terzo capoverso che sancisca che « Das BFS erstattet jährlich Bericht über die Aktivitäten im Zusammenhang mit Datenverknüpfungen » («l'UST redige annualmente un rapporto sulle attività realizzate mediante l'uso di collegamenti di dati»).

diritti fondamentali.ch critica il fatto che le modifiche all'ordinanza violino l'art. 14a LStat, in quanto numerose rilevazioni vengono realizzate con dati personali parlanti, mentre l'articolo sancisce che l'UST può collegare dati tra loro solo se questi vengono resi *anonimi*.

L'*FMH* rifiuta il collegamento di molte statistiche tra loro perché ciò consentirebbe all'UST di disporre della storia clinica di ogni cittadino, malgrado manchino le basi legali.

L'*INSAI* approva l'ordinanza per il fatto che prevede che l'esecuzione dei collegamenti avverrà sotto la custodia dell'UST; ciò garantisce che i dati verranno trattati da tutti i soggetti coinvolti secondo le direttive in materia di protezione dei dati.

NAVS13

Angestellte Schweiz ritiene problematico il fatto che il NAVS13 sia inserito tra gli oggetti delle rilevazioni.

privatim sostiene che l'inserimento del NAVS13 nell'oggetto di tutte le rilevazioni di dati personali per facilitare il collegamento delle serie di dati occulti il suo vero scopo e senso. Il numero d'assicurato serve all'Amministrazione delle assicurazioni sociali e non deve permettere di risalire alla persona cui è assegnato (art. 50c cpv. 3 LAVS). Il NAVS13 trova già oggi impiego come identificatore personale univoco in molti registri amministrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. L'utilizzo dello stesso numero sia come identificatore personale nei registri amministrativi che come chiave di pseudonimizzazione per la statistica è contraddittorio e comporta, in pratica, la fine del segreto statistico. Per cui è fondamentale

scegliere un identificatore che permetta, sì, il collegamento di serie di dati ma escluda l'identificazione delle persone coinvolte. Il NAVS13 può servire come base di partenza, ma poi deve essere trasformato in una fase successiva in un identificatore di persone irreversibile.

diritti fondamentali.ch fa notare che l'impiego sistematico del NASV13 praticamente in tutte le rilevazioni e in tutti i collegamenti nonché la sua aggiunta in forma pseudonimizzata alle serie di dati ricavate violi palesemente l'art. 14a cpv.1 della LStat. Se l'utilizzo del NAVS non viene prima sancito nella legge, non è possibile disciplinarlo dettagliatamente in un'ordinanza.

FMH ritiene che per collegare dati personali non sia opportuno ricorrere al numero AVS, altrimenti il riferimento alla singola persona è palese.

Indipendenza professionale

L'*Unione delle Città Svizzere* sostiene che il criterio dell'indipendenza sul piano professionale non debba essere equiparato a quella sul piano organizzativo; molte città, infatti, dispongono di piccoli uffici statistici che a volte sono integrati all'interno di divisioni che si occupano di altri settori. Tale suddivisione, tuttavia, non pregiudica assolutamente la loro indipendenza professionale.

Mancanza di norme per la delega

privatim dichiara che l'art. 14a della LStat non rappresenta nessuna norma di delega sufficiente alle esigenze dello stato di diritto, soprattutto perché questo articolo di legge non fa alcuna menzione ai principi per la delega.

L'*FMH* fa notare che non solo manca una delega al legislatore contenuta in una legge in senso formale e la limitazione a una determinata e circoscritta area di intervento, ma nella legge manca anche la descrizione dei punti essenziali della materia delegata.

dirittifondamentali.ch fa notare che il DFI non potrebbe emanare alcuna ordinanza.

Insufficiente verificabilità della necessità dei collegamenti di dati:

privatim : ai sensi dell'art.13n, nell'allegato all'ordinanza sulle rilevazioni statistiche sono segnalate le statistiche le cui serie di dati potrebbero essere collegate con i dati di altre statistiche. La scelta è lodevole, se si considera che in questo modo ogni intervistato è a conoscenza di quello che accade ai propri dati. Tuttavia risulta difficile verificare se i singoli collegamenti programmati siano effettivamente indispensabili per l'adempimento dei compiti dell'UST, come menzionato nelle spiegazioni, dato che esse sono lacunose quanto a dettagli.

dirittifondamentali.ch fa anche notare che per ogni singolo collegamento programmato deve esserne data la motivazione ma il materiale dell'indagine conoscitiva non ne conteneva alcuna.

Disciplina fuorviante della dichiarazione dei collegamenti di dati:

privatim sottolinea che, secondo il testo dell'art. 13n dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche, tutti i collegamenti sono riportati nell'allegato all'ordinanza. Le spiegazioni dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche tuttavia menzionano la possibilità di realizzare anche collegamenti ad hoc. L'art. 13n dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche, quindi, suggerisce una falsa certezza del diritto e andrebbe conseguentemente modificato.

Anche *FMH* critica la poca trasparenza dell'art. 13n dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche, precisando che molte statistiche sociali e mediche non risultano nell'allegato dell'ordinanza. Le persone coinvolte in una rilevazione, quindi, non possono fidarsi dell'eshaustività dell'elen-

co di rilevazioni riportato nell'allegato. Quindi l'art. 13n dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche e l'allegato vanno adeguatamente completati.

Onere della prova dell'art. 13j cpv. 3 lett. a dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche:

privatim non riesce a comprendere il motivo per cui spetti ai fornitori di dati dimostrare che l'UST può effettuare collegamenti di dati. Secondo l'associazione, la prova dovrebbe essere fornita dall'UST stesso, poiché questo, una volta ottenuti i dati, li elabora ulteriormente e il fornitore non può (più) in alcun modo incidere sui processi di elaborazione dei dati. Purtroppo le spiegazioni dell'ordinanza non fanno chiarezza sulla questione.

Per FMH non ha alcun senso che sia il fornitore di dati a dimostrare la liceità del collegamento che l'UST effettua con i dati ottenuti; l'onere della prova spetta piuttosto all'UST.

Proprietà dei dati:

La *CDPE* fa notare che la stragrande maggioranza dei dati in possesso dell'UST sono di origine cantonale (provenienti da rilevazioni cantonali). La fornitura dei dati alla Confederazione non comporta il trasferimento automatico della loro proprietà. Dato che i Cantoni sono liberi di effettuare collegamenti di serie di dati cantonali e che l'art. 14a LStat prevede l'approvazione dell'UST solo per collegamenti tra dati cantonali e dati dell'UST, ai fini dell'esecuzione dell'art. 14a LStat occorre chiarire la questione della proprietà dei dati.

Compiti comuni di Confederazione/Cantoni:

La *CDPE* critica la totale mancanza di riferimenti al principio costituzionale della collaborazione tra Cantoni e Confederazione nel settore della formazione (art. 61a della Costituzione) nell'attuazione dell'art. 14a della LStat. Secondo la *CDPE* è inammissibile che l'UST proponga di emanare disposizioni che autorizzino collegamenti di dati illimitati tramite l'UST ma allo stesso tempo che tendano a limitare e a ostacolare i collegamenti di dati su incarico di terzi o l'utilizzo dei risultati da parte di terzi (in particolare dei Cantoni) senza definire un meccanismo di controllo neutrale. Gli art. 13j, k, l dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche assegnano all'UST un diritto di disciplinare la questione dei collegamenti di dati che va al di là di quanto sancito all'art. 14a della LStat e in quanto tale non può essere accettato. Una possibile soluzione al problema potrebbe consistere nella nomina di un comitato di esperti che possieda le competenze necessarie.

La *CDPE* propone un approccio completamente diverso nell'esecuzione dell'art. 14a LStat: dato che la possibilità di effettuare collegamenti di dati è statuita come principio nella legge, le ordinanze dovrebbero focalizzarsi sull'utilizzo dei dati e non sul procedimento tecnico per realizzare i collegamenti.

5 Sintesi

Nel complesso, gli adattamenti proposti e le nuove disposizioni sono stati accolti positivamente dalla maggior parte dei partecipanti all'indagine conoscitiva. Circa un quarto dei pareri, tra cui quelli di due Cantoni, accoglie e appoggia i progetti senza obiezioni. Circa i tre quarti dei pareri, inclusi quelli di tutti gli altri Cantoni, accolgono e appoggiano i progetti nel complesso, ma sollevano alcune osservazioni. Solo due partecipanti hanno sollevato critiche di fondo e uno ha rifiutato le proposte.

Le obiezioni mosse più frequentemente richiedono spiegazioni più dettagliate o precisazioni di diverse norme. Dal punto di vista contenutistico, le obiezioni si sono concentrate sui seguenti aspetti: basi legali mancanti o lacunose, la questione inerente all'impiego del NAVS13, la garanzia della trasparenza e la prova della necessità dei collegamenti, la possibilità per gli uffici statistici cantonali di fungere da organi di collegamento per altri Cantoni (specialmente

quelli piccoli), il ruolo dell'UST inerente alla prova che dimostri la liceità dei dati esterni e del loro collegamento.

Per la maggioranza delle obiezioni mosse è possibile trovare risposta, sia apportando chiarimenti o precisazioni nelle spiegazioni, sia introducendo lievi adeguamenti al testo delle ordinanze. Alcune osservazioni, invece, sono il frutto di malintesi o incertezze.

Allegato:

Partecipanti all'indagine conoscitiva, che hanno espresso un parere o hanno inviato una risposta.

Cantoni

ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU

Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

PS Partito socialista svizzero

Associazioni mantello svizzere di Comuni, città e regioni di montagna

Unione delle Città Svizzere

Associazioni mantello svizzere del settore economico

USC Unione svizzera dei contadini

USS Unione sindacale svizzera

USAM Unione svizzera delle arti e mestieri

Altre associazioni e istituzioni

CORSTAT Conferenza svizzera degli uffici regionali di statistica

FMH Associazione dei medici svizzeri

WSL Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio

UPI Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni

CDFE Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

FORS Fondazione svizzera per la ricerca in scienze sociali

Privatim Incaricati svizzeri della protezione dei dati

INSAI

Politecnico federale di Losanna

Angestellte Schweiz (Impiegati Svizzera)

dirittifondamentali.ch

Dipendenza Svizzera